



Documento di seduta

A8-0274/2015

30.9.2015

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia, presentata dall'Italia) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Monika Vana

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	7
MOTIVAZIONE	9
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI	11
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE ...	13
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE	14

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia, presentata dall'Italia)
(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0397 – C8-0252/2015),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006¹ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020², in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogio prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0274/2015),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria mondiale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e nel

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

³ GU C 373 del 20.12.2013 pag. 1.

rispetto dell'AlI del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
- D. considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia di contributo finanziario del FEG in seguito ai 1.249 collocamenti in esubero presso il Gruppo Alitalia, operante nel settore economico classificato nella divisione 51 della NACE Revisione 2 ("Trasporto aereo")¹ nella regione di livello NUTS² 2 del Lazio, e che si stima che circa 184 lavoratori in esubero parteciperanno alle misure;
- E. considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 414 848 EUR a norma del regolamento in parola;
 2. constata che le autorità italiane hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario del FEG il 24 marzo 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 7 agosto 2015 e notificata al Parlamento il 1° settembre 2015; si compiace della rapidità della procedura di valutazione, che è durata meno di cinque mesi;
 3. osserva che il mercato del trasporto aereo internazionale ha subito un grave deterioramento della sua situazione economica, in particolare una diminuzione della quota di mercato dell'Unione e l'enorme aumento del numero di passeggeri trasportati dai vettori turchi e del Golfo, che si sono verificati a danno delle compagnie europee come Alitalia;
 4. rammenta che, sebbene l'occupazione nel Lazio abbia risentito degli effetti della crisi economica e finanziaria in misura minore rispetto al livello nazionale, ogni ulteriore

¹ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).

- aumento del numero dei disoccupati pone il sistema di indennità della CIG¹ sotto pressione;
5. osserva che il settore economico classificato nella divisione 51 della NACE Revisione 2 ("Trasporto aereo") è oggetto di un'altra domanda di contributo del FEG², anch'essa basata sulla globalizzazione degli scambi commerciali;
 6. si compiace del fatto che le autorità italiane pongano l'accento sul sostegno attivo nella ricerca di lavoro e sulle misure di formazione, incluso il programma per il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori collocati in esubero di età superiore ai 50 anni;
 7. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità italiane abbiano deciso di procedere all'erogazione dei servizi personalizzati ai lavoratori colpiti già il 1° aprile 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione di accordare il sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
 8. constata che le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG – attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, e controllo e rendicontazione – rappresentano una quota relativamente elevata dei costi totali (3,99%);
 9. si rammarica che dei 1.249 beneficiari ammissibili solo 184 lavoratori (14,7%) beneficiano delle misure proposte, che rappresentano una percentuale molto bassa del totale dei lavoratori collocati in esubero;
 10. constata che meno del 15% del totale dei beneficiari ammissibili beneficiano delle misure incluse nella domanda;
 11. esprime apprezzamento per il fatto che, secondo le stime, tutti i 184 beneficiari parteciperanno ai servizi personalizzati;
 12. osserva che l'Italia ha previsto cinque tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della presente domanda: i) bilancio di competenze, ii) soggetto accreditato, iii) formazione on demand, iv) bonus di mobilità per la formazione e v) bonus assunzione over 50;
 13. rileva che le indennità e gli incentivi sono limitati ai costi di mobilità e ai bonus assunzione e resteranno al di sotto della percentuale massima consentita del 35% dei costi totali del pacchetto coordinato dei servizi personalizzati, come previsto dal regolamento FEG;

¹ La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un'indennità intesa a garantire un determinato livello di reddito ai lavoratori impossibilitati a fornire la prestazione lavorativa. La CIG è attivata in caso di contrazione o sospensione delle attività di produzione in seguito a ristrutturazioni, riorganizzazioni, crisi aziendali e procedure fallimentari aventi gravi conseguenze sul mercato del lavoro a livello locale. La CIG è uno strumento che previene il collocamento in esubero dei lavoratori consentendo alle imprese di evitare il costo della manodopera temporaneamente non necessaria in attesa di riprendere le normali attività di produzione; ciononostante è spesso il preludio alla procedura di mobilità.

² EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014)701 final).

14. accoglie con favore il bonus assunzione over 50; ritiene la differenziazione degli incentivi sono differenziati favorirà l'assunzione dei lavoratori interessati a condizioni migliori;
15. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali, le agenzie accreditate che forniscono sostegno nella ricerca di un impiego e i lavoratori;
16. si compiace che le agenzie accreditate che forniscono un sostegno attivo nella ricerca di lavoro saranno pagate sulla base dei risultati raggiunti;
17. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse ed efficiente;
18. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite nel corso della carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori collocati in esubero, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
19. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le misure ammissibili non ricevono contributi da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
20. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;
21. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
22. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(domanda presentata dall'Italia - EGF/2015/004 IT/Alitalia)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria², in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio³.
- (3) Il 24 marzo 2015 l'Italia ha presentato la domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati dal Gruppo Alitalia⁴ in Italia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 414 848 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Italia.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁴ Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. e Alitalia Loyalty).

- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 414 848 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal [*the date of its adoption*]*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

* Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale.

Secondo le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹ e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1309/2013², il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento.

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria³, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di trilogo.

II. La domanda Alitalia e la proposta della Commissione

Il 7 agosto 2015 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG a favore dell'Italia, al fine di sostenere il reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero presso il Gruppo Alitalia, operante nel settore economico classificato nella divisione 51 della NACE Revisione 2 ("Trasporto aereo").

La domanda in esame, la quindicesima nel quadro del bilancio 2015, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 1 414 848 EUR per l'Italia. Essa riguarda 184 dei 1 249 lavoratori collocati in esubero dal Gruppo. La domanda è stata presentata alla Commissione il 24 marzo 2015 ed è stata integrata da informazioni aggiuntive fino al 19 maggio 2015. La Commissione ha concluso, in conformità di tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che la domanda soddisfa le condizioni per un contributo finanziario a valere sul Fondo.

Le autorità italiane sostengono che l'evento all'origine dei collocamenti in esubero presso il Gruppo Alitalia è il ritorno del numero di passeggeri trasportati nel 2014 ai livelli del 2010, con un calo del 3,6% rispetto al 2013 e del 6,4% rispetto al 2012, associato alle perdite accumulate dalla privatizzazione totale di Alitalia nel 2009.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

² GU L 347 del 30.12.2013, pag. 855.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

I servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori collocati in esubero consistono in cinque tipi di misure: i) bilancio di competenze, ii) soggetto accreditato, iii) formazione on demand, iv) bonus di mobilità per la formazione e v) bonus assunzione over 50.

Secondo la Commissione, le misure sopra descritte costituiscono misure attive per il mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Le autorità italiane hanno fornito tutte le necessarie garanzie che:

- saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nell'accesso alle azioni proposte e nella loro attuazione;
- sono state rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE;
- il Gruppo Alitalia, che ha proceduto al licenziamento e ha proseguito le proprie attività anche in seguito a tale provvedimento, ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi accordando ai propri lavoratori tutte le prestazioni previste;
- le azioni proposte non riceveranno alcun sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento;
- le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali;
- il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

L'Italia ha comunicato alla Commissione che la fonte di prefinanziamento o cofinanziamento nazionale è il Fondo per le politiche attive del lavoro.

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 1 414 848 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) verso la linea di bilancio FEG (04 04 01).

Si tratta della quindicesima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2015.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di trilogio, come previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento FEG.

In base a un accordo interno, alla procedura dovrebbe essere associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

**ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI
AFFARI SOCIALI**

ZP/jb D(2015)42485

On. Jean Arthuis
Presidente della commissione per i bilanci
ASP 09G205

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) in relazione alla domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia presentata dall'Italia

Signor Presidente,

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilitazione del FEG in relazione alla domanda EGF/2015/004 IT/Alitalia e hanno adottato il seguente parere.

La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.

Le decisioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:

- A) considerando che la domanda è basata sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1309/2013 (regolamento FEG) e riguarda 1.249 lavoratori collocati in esubero presso il Gruppo Alitalia operante nel settore economico classificato nella divisione 51 della NACE Revisione 2 ("Trasporto aereo"); considerando che i collocamenti in esubero effettuati dalle imprese interessate si concentrano principalmente nella regione di livello NUTS 2 del Lazio nel periodo di riferimento che va dal 31 agosto 2014 al 30 dicembre 2014;
- B) considerando che, al fine di stabilire il nesso tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, l'Italia sostiene che il settore del trasporto aereo internazionale ha subito un grave deterioramento della sua situazione economica, in particolare una diminuzione della quota di mercato dell'UE;
- C) considerando che gli effetti di queste trasformazioni della struttura del commercio sono stati aggravati da altri fattori, come il calo della domanda in seguito alla crisi economica e l'aumento dei prezzi del petrolio;

- D) considerando che la maggioranza (70,1%) dei lavoratori beneficiari delle misure sono uomini e che il 29,9% sono donne; considerando che la grande maggioranza (96,79%) dei lavoratori sono nella fascia di età 30-54 anni mentre il 3,3% sono nella fascia di età 55-64 anni;

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella proposta di risoluzione concernente la domanda italiana:

1. conviene con la Commissione che i criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatti e che, di conseguenza, la Francia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. constata che meno del 15% del totale dei beneficiari ammissibili beneficiano delle misure incluse nella domanda;
3. rileva che la domanda in esame è la seconda domanda che è stata presentata finora in relazione al settore del trasporto aereo;
4. esprime apprezzamento per il fatto che, secondo le stime, tutti i 184 beneficiari parteciperanno ai servizi personalizzati;
5. si compiace che le agenzie accreditate che forniscono un sostegno attivo nella ricerca di lavoro saranno pagate sulla base dei risultati raggiunti;
6. accoglie con favore il bonus assunzione over 50; ritiene la differenziazione degli incentivi sono differenziati favorirà l'assunzione dei lavoratori interessati a condizioni migliori;
7. rileva che le indennità e gli incentivi sono limitati ai costi di mobilità e ai bonus assunzione e resteranno al di sotto della percentuale massima consentita del 35% dei costi totali del pacchetto coordinato dei servizi personalizzati, come previsto dal regolamento FEG;
8. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Marita ULVSKOG,

Primo vicepresidente

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. Jean ARTHUIS
Presidente
Commissione per i bilanci
Parlamento europeo

Oggetto: **Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**

Signor Presidente,

una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, presentata dalla Commissione, è stata deferita alla commissione per lo sviluppo regionale affinché formuli un parere. Prendo atto dell'intenzione della commissione per i bilanci di approvare una relazione al riguardo il 28 settembre 2015:

- nel **COM(2015)0397** si propone un contributo a titolo del FEG pari a 1 414 848 EUR per misure attive del mercato del lavoro miranti al reinserimento di 1.249 lavoratori collocati in esubero nel settore del trasporto aereo nella regione Lazio, in Italia.

Le regole applicabili ai contributi finanziari del FEG sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006.

I coordinatori della commissione hanno valutato la proposta e mi hanno chiesto di scriverLe per comunicarLe che la maggioranza della commissione non solleva obiezioni alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per l'assegnazione dell'importo summenzionato proposto dalla Commissione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Iskra MIHAYLOVA

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	29.9.2015
Esito della votazione finale	+: 26 -: 7 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michał Marusik, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Anders Primdahl Vistisen